



COMUNE DI RAVENNA

Servizio Ambiente ed Aree Verdi- Piazzale Farini n°21

Fax.0544/482250

e-mail : ambientera@racine.ra.it

T.L..493/03

P.G. 18460/03

OGGETTO:TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DA INQUINAMENTO ACUSTICO. PROVVEDIMENTI PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE PREGIUDIZIEVOLI PER LA PUBBLICA QUIETE NELLA FASCIA COSTIERA DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

- Vista la legge n. 447/95 e succ. decreti di applicazione;
- Visto il piano di zonizzazione acustica del Comune di Ravenna, predisposto ai sensi del comma 1 dell' art.2 del sopracitato D.P.C.M. 01.03.91 ed approvato con Delibera di Consiglio P.G.43499/92 relativa alla seduta del 3.11.92 e controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. in seduta del 26.11.92 loro Prot. n.10869 - Sez.1, con il quale è stata attuata la classificazione in zone del territorio Comunale;
- Vista la Legge Regionale n. 15 del 09.05.2001;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 45/02;
- Vista l'opportunità di disciplinare l'esercizio delle attività rumorose al fine di tutelare la quiete pubblica, anche ad integrazione di quanto non specificatamente previsto dalla sopracitata normativa;
- Tenuto conto delle particolari esigenze turistiche che si registrano nella nostra Città e nelle località balneari del territorio Comunale nel periodo estivo;
- Visto il parere espresso dal responsabile di AR.P.A. -Servizio Territoriale di Ravenna, loro Prot. 2312 del 17.03.03 Rif.to P.G. 14992/03;
- Vista la Legge n. 689/81 ;
- Visto il Regolamento in materia di sanzioni amministrative approvato con deliberazione consiliare P.G. 35896/148 del 09 luglio 2002, esecutiva dal 11 agosto 2002;
- Visto l'art. 659 del C.P.;
- Vista la precedente Ordinanza Rif.to P.G. 15897/98 del 08.04.1998;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/00 e succ.int. e mod.

ORDINA

che le attività rumorose nelle località della fascia costiera del territorio Comunale di Casal Borsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe e Lido di Savio, individuate dai segnali stradali di località, poste dal piano di zonizzazione del Comune di Ravenna citato in premessa in zona IV, ai sensi di cui al sopracitato D.P.C.M. 01.03.91 , osservino, limitatamente al periodo 1^ Maggio - 30 Settembre, la seguente disciplina, da ritenersi integrativa di quanto previsto dalla normativa vigente

1) vengono definiti per tale periodo i seguenti orari di riferimento :

- **Tempo di riferimento diurno:** dalle ore 08.00 alle ore 24.00
- **Tempo di riferimento notturno:** dalle ore 24.00 alle ore 08.00

2) per la valutazione del disturbo arrecato nei confronti dei residenti dalle fonti sonore sottoindicate, oltre ai limiti di zona, si applicano i limiti differenziali di cui all' art 4 del D.P.C.M. 14.11.97.

3) Le attività di Luna Park, giostre, circhi, sagre, feste di piazza, festival, piano-bar e caffè concerto all' aperto etc., soggette a licenza , autorizzazione e/o denuncia inizio attività ai sensi della L.241/90 , potranno essere svolte dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e dalle 16,30 alle ore 24,00.

E' vietato l'uso di mezzi di diffusione sonora in ambiente esterno dopo le ore 24,00

4) Le manifestazioni motoristiche, di qualunque tipo e genere di veicoli potranno essere svolte dalle ore 9,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle ore 23,00.

E' fatto obbligo di munire i veicoli circolanti nei tratti di strada e/o piazza interessati alla manifestazione di idonei dispositivi silenziatori atti a ridurre al minimo la quantità di rumore prodotto.

5) L' attivazione di macchinari rumorosi e/o l' esecuzione di operazioni rumorose all'interno di cantieri edili, stradali ed assimilabili ad esclusione dei cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc..) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, dovranno essere circoscritte ai seguenti orari :

- dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
- dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

6) Eventuali deroghe, per quanto concerne gli orari di esercizio delle manifestazioni e/o attività di cui ai precedenti punti, potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione di apposita istanza, sentito il parere dell' A.R.P.A. - Sezione Provinciale di Ravenna a condizione che la medesima sia presentata con i criteri individuati dalla Delibera regionale n. 45/02, almeno 30 gg. prima dell' avvio della manifestazione e/o dell'attività.

Le deroghe concesse potranno essere in qualsiasi momento soggette a revoca, qualora vengano accertate violazioni alle prescrizioni contenute nelle stesse.

7) **Le attività di intrattenimento musicale occasionale e non continuativo, a carattere privato, effettuate in locali o luoghi non specificamente autorizzati allo scopo (ad es feste in alberghi, etc..)** dovranno preferibilmente rivolgere gli altoparlanti verso l'interno dei locali.

In ogni caso è vietato l' uso di fonti di emissione sonora all' aperto dopo le ore 24.00.

8) Per tutte le **attività rumorose e di pubblico intrattenimento a carattere continuativo svolte in locali o sedi appositamente autorizzate**, (fra le quali parchi giochi, sale giochi, discoteche, ecc..), valgono i limiti previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale, in ordine ai " tempi di riferimento diurni e notturni "

Dette attività dovranno comunque rispettare gli orari di esercizio previsti in licenza e/o autorizzazione amministrativa.

9) L'applicazione di quanto previsto nei precedenti punti non deve costituire in alcun caso elemento peggiorativo rispetto alle situazioni esistenti.

Per la parte del territorio Comunale non oggetto di disciplina della presente Ordinanza valgono le norme in atto esistenti che disciplinano l'inquinamento acustico e le attività rumorose.

10) **La precedente Ordinanza P.G. 15897/98 del 08.04.1998 è superata dal presente Atto.**

EVIDENZIA

che la mancata osservanza ai disposti sopracitati, non disciplinati altrimenti da norme nazionali e/o regionali, è punita con sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 Euro, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale.

Per le attività particolarmente rumorose, unitamente alla sanzione amm.va il Sindaco potrà disporre quale sanzione accessoria, la riduzione dell'orario di esercizio dell'attività fonte di disturbo e, nei casi di recidiva o di particolare gravità, la sospensione della relativa licenza e/o autorizzazione amministrativa .

INCARICA

tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. del controllo sugli adempimenti previsti dalla presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE

di dare al presente Provvedimento pubblicità a mezzo di:

- Pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale;
- Pubblicazione sulla stampa locale;
- Invio alle Associazioni di Categoria;

IL SINDACO
Vidmer Mercatali

Ravenna, 02.04.2003